

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014

103ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Delrio e il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, approvato dalla Camera dei deputati

(965) Rita GHEDINI ed altri. - Istituzione delle città metropolitane e modalità di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano

- e petizione n. 1026 e voto regionale n. 16 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

La **PRESIDENTE** informa che il senatore Susta ha ritirato l'emendamento 17.284 e che ha revocato la propria firma dall'emendamento 17.151.

Comunica, inoltre, che il relatore Pizzetti ha ritirato gli emendamenti 2.141, 3.20 e 3.40 e che ha presentato nuovi emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore **PIZZETTI (PD)** illustra i nuovi emendamenti presentati, con i quali intende recepire i rilievi e le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito.

In particolare, si sofferma sulla proposta volta alla soppressione del comma 2 dell'articolo 2: essa mira a evitare la costituzione di ulteriori città metropolitane e a escludere la possibilità, per i Comuni nel cui territorio sia stata costituita una Città metropolitana, di continuare a far parte della Provincia. Conseguentemente, propone di modificare l'articolo 3, in quanto verrebbe meno l'esigenza di attendere il decorso del termine entro il quale i Comuni avrebbero potuto esprimere la volontà di non aderire alla Città metropolitana.

All'articolo 5, comma 3, si garantisce l'equilibrio di genere, prevedendo che nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. Analoga disposizione è riferita all'articolo 14, per l'elezione del consiglio provinciale.

Con una modifica all'articolo 16, si introduce una indennità di funzione per il presidente della Provincia, di importo non superiore a quella del sindaco del Comune capoluogo e comunque non cumulabile con essa.

Ritiene inoltre necessario introdurre la tutela ambientale tra le funzioni fondamentali della Provincia, a cui è opportuno attribuire fino al 2015 anche la competenza gestionale in materia di edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado.

Inoltre, con un'ulteriore proposta, si stabilisce che la soppressione di enti o agenzie per la gestione di servizi a rete possa essere realizzata anche con atti di natura regolamentare.

Un ulteriore emendamento, infine, prevede che le amministrazioni pubbliche centrali adottino, nel termine di sei mesi, i piani di riorganizzazione della rete periferica; in caso di inosservanza di questo termine, il Presidente del Consiglio nomina un commissario per la redazione del piano. In conclusione, il relatore auspica che i Gruppi parlamentari possano ritenersi seppure in parte soddisfatti dai nuovi emendamenti e quindi decidano di ritirare parte delle proposte emendative già presentate.

Il senatore **Giovanni MAURO** (*GAL*) si esprime in senso assai critico sull'impianto generale del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e ribadisce le sue riserve sul ricorso alla legge ordinaria. In proposito ritiene che un intervento di tale natura avrebbe reso necessario un procedimento di revisione costituzionale, dal momento che l'ente Provincia, benché non formalmente soppresso, viene sostanzialmente privato delle sue funzioni, nonostante il rango ad esso riconosciuto dall'articolo 114 della Costituzione.

Il senatore **PAGLIARI** (*PD*) chiede se le proposte di modifica del relatore riguardino anche gli organi della Città metropolitana e le modalità per la loro elezione e se sia stata ipotizzata una diversa regolamentazione delle zone omogenee.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), pur rilevando che i nuovi emendamenti del relatore recepiscono alcune proposte di modifica avanzate dal proprio Gruppo, considera inaccettabile che un ente previsto dalla Costituzione sia trasformato sostanzialmente in un mero organo erogatore di servizi.

Il senatore **FAZZONE** (*FI-PdL XVII*) chiede al rappresentante del Governo se sia possibile quantificare l'entità dei risparmi attesi dall'applicazione della riforma proposta.

Il senatore **CRIMI** (*M5S*) esprime riserve sulla reale capacità dei Comuni di assicurare maggiore efficienza nella gestione dei servizi, tramite il ricorso al miglior contratto di settore, considerando che tale strumento è stato utilizzato, con scarso successo, dalle Province.

Il relatore **PIZZETTI** (*PD*) risponde ai quesiti posti dal senatore Pagliari, precisando che le funzioni esecutive, nell'ambito della Città metropolitana, sono svolte dal consiglio metropolitano e dai consiglieri delegati, secondo una *ratio* di concertazione tra gli enti locali, e che - ferma restando, quale regola generale, l'elezione indiretta del sindaco e del consiglio metropolitano - la legge può prevedere comunque l'elezione diretta. Aggiunge, infine, che i nuovi emendamenti non modificano la regolamentazione delle zone omogenee.

Sottolinea che le norme in esame cambiano radicalmente l'architettura istituzionale, individuando in Comuni, Città metropolitane e Regioni gli enti costitutivi della Repubblica e attribuendo ad agenzie in ambito provinciale la gestione in forma integrata delle funzioni della cosiddetta area vasta. Tali disposizioni saranno applicate in via transitoria, in attesa dell'approvazione di un'apposita legge costituzionale per l'abolizione dell'ente Provincia.

Il ministro DELRIO osserva che l'entità dei risparmi potrà variare in funzione delle modalità di attuazione della riforma. Tuttavia, si attende una potenziale, consistente diminuzione dei costi, che sarà determinata, in primo luogo, dalla soppressione degli organi politici delle Province e dalla riduzione delle funzioni generali di amministrazione e controllo ad esse attribuite. Inoltre, con una gestione ottimale dei servizi in forma sussidiaria, si conseguirà maggiore efficienza, evitando il rischio di duplicazione di funzioni.

La **PRESIDENTE** propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti presentati dal relatore per le ore 13 di lunedì 17 febbraio.

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1224 E 1256

La **PRESIDENTE** informa che la senatrice Lo Moro, relatrice, ha presentato una proposta di testo unificato corretto, pubblicata in allegato, recante modifiche di carattere esclusivamente formale.

Ricorda, quindi, che il termine per gli emendamenti, da riferire al testo corretto, è stato fissato per giovedì 13 febbraio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1212

Art. 1

1.500

[PIZZETTI](#), RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «reti di comunicazione» inserire le seguenti: «di interesse della città metropolitana».

1.501.

[PIZZETTI](#), RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «ivi comprese quelle a livello europeo» con le seguenti: «ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee».

Art. 2

2.500

[PIZZETTI](#), RELATORE

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

«In attesa della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione e delle relative norme di attuazione le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117.».

2.501

[PIZZETTI](#), RELATORE

Sopprimere il comma 2.

2.502

[PIZZETTI](#), RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9».

Art. 3

3.500

[PIZZETTI](#), RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 3. - (Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione). – 1. Le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, e 20 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

2. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione dalla carica di sindaco.

3. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 2. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto.

4. Fino al 1° luglio 2014, il comitato istitutivo della città metropolitana predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla medesima città metropolitana. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza statutaria è svolto a titolo gratuito. Il comitato istitutivo, la conferenza statutaria e gli organi della città metropolitana, nella fase di transizione dalla provincia al nuovo

ente, si avvalgono degli uffici dell'amministrazione provinciale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Fino al 1° luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.

6. In data 1 luglio 2014 le città metropolitane subentrano alle province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane, per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17. Dal 1° luglio 2014 fino al 30 settembre 2014 il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della provincia e il sindaco del comune capoluogo assume la rappresentanza legale dell'ente. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal comitato istitutivo e si insedia la conferenza metropolitana

7. Dalla data del 1 ottobre 2014 il comitato istitutivo è soppresso e la città metropolitana opera con gli organi previsti dalla presente legge secondo le competenze da essa stabilite. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

8. Entro il 31 dicembre 2014 la città metropolitana approva lo statuto e dal 1 gennaio 2015 la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui all'articolo 8. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine del 31 dicembre 2014 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131

9. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui al presente articolo, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1° luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 1 ottobre 2014 dal centocinquantunesimo giorno dalla predetta scadenza. Il termine del 1° gennaio 2015 è sostituito dal duecentoquarantesimo dalla scadenza degli organi provinciali.».

Art. 5

5.1000

PIZZETTI, RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «a due terzi» con le seguenti: « al sessanta per cento del numero dei candidati».

Art. 6

6.100

PIZZETTI, RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «consiglieri metropolitani» inserire le seguenti: « nel rispetto del principio di collegialità»

Art. 8

8.100

PIZZETTI, RELATORE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « D'intesa con i Comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.».

8.101

PIZZETTI, RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l' applicazione di quanto previsto dall' articolo 118 della Costituzione».

Art. 9

9.100

PIZZETTI, RELATORE

Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.

Art. 11

11.100

PIZZETTI, RELATORE

Al comma 1 premettere le seguenti parole : « In attesa dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione ».

Art. 13

13.500

PIZZETTI, RELATORE

Al comma 9, dopo le parole: «consiglieri provinciali» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di collegialità».

Art. 14

14.500

PIZZETTI, RELATORE

Al comma 5 , sostituire le parole: «a due terzi» con le seguenti: «al sessanta per cento del numero dei candidati».

Art. 16

16.5 (testo 2)

PIZZETTI, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – 1. Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Il consiglio provinciale può prevedere a carico del proprio bilancio un'indennità di funzione per il presidente della provincia, di importo non superiore a quella del sindaco del comune capoluogo e comunque non cumulabile con quella in godimento come sindaco.».

Art. 17

17.500

PIZZETTI, RELATORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive».

17.501

PIZZETTI, RELATORE

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sopprimere le parole : « a rete»;

b) alla lettera a) sostituire le parole: «le leggi statali o regionali» con le seguenti:«il DPCM di cui al comma 7 ovvero le leggi statali o regionali».

Art. 24

24.100

PIZZETTI, RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e dopo il comma 1 inserire il seguente : «1-bis. Qualora i Comuni appartenenti all'Unione conferiscano all'Unione la funzione fondamentale della protezione civile, all'Unione spetta l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter della legge 24 febbraio 1992, n.225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3 della predetta legge "»

Art. 27

27.0.100

PIZZETTI, RELATORE

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro".

2. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 1 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui al titolo III, capo IV (*Status* degli amministratori locali), della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

3. All'articolo 46, comma 2, del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico".».

Conseguentemente, all'articolo 21 sopprimere i commi 5, 6 e 7.

Art. 29

29.500

PIZZETTI, RELATORE

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'Interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario per la redazione del piano.».

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 1224, 1256

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere

NT1 (testo corretto)

LO MORO, relatrice

Art. 1.

(Integrazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di rappresentanza di genere)

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, ottavo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso";

b) all'articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso";

c) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza".

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

